



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 158-1/ /2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio
da

letto il ricorso con il quale hanno chiesto
congiuntamente che venga aperta la propria liquidazione controllata;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 269 CCI per l'apertura della
liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto entrambi i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che, così come integrata, espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di entrambi i debitori;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) ricorre una complessiva situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC, così come integrata, e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata dai debitori
2. nomina Giudice delegato
3. nomina liquidatore l'OCC,
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. autorizza parte debitrice all'utilizzo della vettura fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
8. autorizza parte debitrice all'utilizzo del bene immobile, fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
9. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
10. ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
11. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
12. manda al liquidatore per il deposito di separata istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 02/03/2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

